

OGGETTO: Parere del Revisore Unico in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: “VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 (ART. 175, COMMA 8, D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267)” ATTO AMMINISTRATIVO PVB N. 15 DEL 07.07.2026 E RELATIVI ALLEGATI”.

Parere n. 16 del 27.07.2026

Il giorno 27.07.2026, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Arena Po (PV) Dott.ssa Nunzia Vittoria Nicoletta Radoia ha proceduto, da remoto e usufruendo della documentazione inerente pervenutale tramite PEC dall’ufficio di Ragioneria dell’Ente in data 16.07.2026 all’esame della proposta di deliberazione avente ad oggetto:” variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2026-2028 e (art. 175, comma 8 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – Atto Amministrativo PVB n. 15 del 07/07/2026 e relativi allegati”.

Il Revisore Unico,

VISTA

la proposta di variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2026-2028 dell'Ente, di cui all'Atto Amministrativo PVB n. 15 del 07.07.2026, corredata dai seguenti allegati:

- quadro riassuntivo delle variazioni di entrata e di spesa, per titoli, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2026-2028;
- prospetto degli equilibri economico-finanziari di parte corrente e di parte capitale per il triennio 2026-2028;
- elenco analitico delle variazioni ai capitoli di entrata e di spesa per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, in codifica gestionale interna e in codifica ministeriale armonizzata;

PREMESSO CHE

- l'ente locale è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), a deliberare, mediante la variazione di assestamento generale approvata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, e comma 1-bis, TUEL attribuisce all'organo di revisione la funzione di esprimere parere, con motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile, sulla proposta di bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio, ivi compreso l'assestamento generale;

VISTO

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 162, 166, 175, 187 e 239; il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e i principi contabili applicati alla programmazione (all. 4/1) e alla contabilità finanziaria (all. 4/2); l'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, di modifica dell'art. 187, comma 2, TUEL in materia di

segue

utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione; il bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22.12.2025, e le successive variazioni; lo Statuto e il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente.

RILEVATO

dall'esame della documentazione trasmessa, quanto segue

1. Pareggio finanziario complessivo.

Il quadro delle entrate e delle spese per titoli, in termini di competenza, evidenzia il pareggio tra totale entrate e totale spese in tutti e tre gli esercizi del triennio:

	2026	2027	2028
Totale entrate (competenza)	3.099.245,73	3.592.045,96	2.351.945,67
Totale spese (competenza)	3.099.245,73	3.592.045,96	2.351.945,67
Differenza (pareggio)	0,00	0,00	0,00

Non risultano, alla data di redazione del presente parere, elementi ostativi al pareggio anche in termini di cassa per il primo esercizio del triennio.

2. Fondo pluriennale vincolato (FPV).

Il FPV applicato in entrata per l'esercizio 2026 risulta pari a € 41.527,75, interamente riferito a spese correnti; non risultano quote di FPV per gli esercizi 2027 e 2028, né FPV in conto capitale nel triennio esaminato. Gli importi risultano coerenti tra il quadro riassuntivo delle variazioni e il prospetto degli equilibri.

3. Variazioni di maggior rilievo.

Tra le variazioni di maggiore entità si segnalano: l'adeguamento delle entrate e delle spese relative al servizio rifiuti urbani, a seguito dell'approvazione del PEF TARI 2026-2029 (delibera C.C. n. 19 del 29.06.2026, entrate TARI 2026 quantificate in € 281.591,00); la maggiore entrata da recupero di crediti tributari a seguito di procedura esecutiva immobiliare, per € 22.782,34; l'utilizzo di entrate correnti da violazioni alle norme urbanistiche, per € 17.941,58, a parziale finanziamento della spesa di investimento per la pavimentazione del campo tennis; gli stanziamenti per il contributo alla finanza pubblica ex art. 1, commi 533-535, L. 213/2023 ("spending review", € 6.113,48 per il 2026), per il "Fondo obiettivi di finanza pubblica" (€ 8.252,00 per il 2026) e per la regolazione dei fondi COVID-19 (quota 2026 pari a € 1.777,25, finanziata con avanzo vincolato). Per il dettaglio analitico dei singoli capitoli si rinvia all'elenco allegato alla proposta deliberativa.

4. Applicazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 TUEL, come modificato dalla L. 199/2025).

La legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha modificato l'art. 187, comma 2, TUEL, eliminando l'ordine gerarchico vincolante tra le destinazioni residue dell'avanzo libero (investimenti, spese correnti non permanenti, estinzione anticipata di prestiti), fermo restando che la copertura dei debiti fuori

bilancio e la salvaguardia degli equilibri restano le priorità preliminari e che la quota libera è utilizzabile solo dopo l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso. Per l'esercizio 2026 risulta applicato avanzo di amministrazione per complessivi € 250.679,94, di cui € 210.791,85 a copertura di spesa di investimento ed € 39.888,09 a copertura di spesa corrente e rimborso prestiti; non risultando dalla documentazione trasmessa situazioni di debiti fuori bilancio da coprire in via prioritaria, l'applicazione appare correttamente riconducibile alle destinazioni residue di cui alle lett. c) e d) del comma 2. Si segnala che l'utilizzo del risultato di amministrazione a copertura di spesa corrente è consentito unicamente per spese di natura non ripetitiva.

5. Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa.

Risulta attestata la congruità, in sede di assestamento, del fondo di riserva ordinario (€ 8.000,00 a fronte di un minimo di legge ex art. 166 TUEL pari a € 5.227,58) e del fondo di riserva di cassa (€ 8.000,00 a fronte di un minimo di legge pari a € 4.772,42), non utilizzati nel corso dell'esercizio.

6. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Risulta un accantonamento a FCDE pari a € 108.734,60 per il 2026, determinato applicando le medesime percentuali utilizzate in sede di previsione (48,69% e 27,07% sulle componenti TARI), in coerenza con l'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

CONSIDERATO CHE

dalla documentazione esaminata non emergono elementi che facciano presumere il mancato mantenimento del pareggio finanziario complessivo per il triennio 2026-2028;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto Revisore Unico dei Conti del Comune di Arena Po,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Arena Po.

Il presente parere è reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, e comma 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arena Po, 27 Luglio 2026

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Nunzia Vittoria Nicoletta Radoia